PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3156 di mercoledì 11 settembre 2013

Decreto 81: le principali novità che riguardano il settore edile

L'ANCE pubblica un focus delle principali modifiche apportate dal "Decreto del fare" al D.Lgs. 81/08 che riguardano il settore edile.

Pubblichiamo un focus redatto da ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) circa le principali novità che riguardano il settore edile in seguito alle modifiche apportate dal "Decreto del fare" al D.Lgs. 81/08.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0032_EDI] ?#>

Il Testo unico sulla sicurezza alla luce delle modifiche apportate dalle legge 9 agosto 2013, n. 98
Il D.Lgs. 81/08 alla luce delle modifiche apportate dalle legge 9 agosto 2013, n. 98 (Decreto del fare): da ANCE un focus delle principali novità che riguardano il settore edile.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194, la Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

Con riferimento alla sicurezza sul lavoro, nella Legge di conversione, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, ossia il 21 agosto u.s., sono state confermate la maggior parte delle novità introdotte dal Decreto.

Alla luce delle recenti modifiche apportate al D. Lgs. 81/08, cosiddetto testo unico in materia di sicurezza, si riporta un focus delle **principali novità che riguardano il settore edile**.

Articolo 32 della Legge 9 agosto 2013 n. 98
(Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)

-Modifica dei commi 3 e 3 bis) dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o di somministrazione)
Nello specifico la modifica del comma 3 del suddetto articolo prevede semplificazioni con riferimento alla documentazione relativa agli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro per quanto concerne il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) **nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali** che saranno individuati con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Solo per tali settori **il datore di lavoro committente può scegliere di redigere il DUVRI oppure di individuare un proprio incaricato**, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali (adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito), che sovrintenda al coordinamento e alla cooperazione tra le imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi che operano all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva.

Si ricorda che l'individuazione di tale incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Con la modifica del comma 3 bis) dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 **viene elevato da due a cinque uomini-giorno la soglia al di sotto della quale non deve essere predisposto il DUVRI**, sempre che i lavori o i servizi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio elevato così come definito nel D.M. 10 marzo 1998, da svolgimento di attività in ambienti confinati, dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui

all'allegato XI del D. Lgs. n. 81/08.

Tali adempimenti nel nostro settore si applicano di rado, dal momento che *in presenza di piano di sicurezza e coordinamento e di piano operativo di sicurezza il DUVRI non deve essere redatto*. La disposizione è invece obbligatoria nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'interno della propria azienda o nei casi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

Alla luce di quanto detto, pur non essendo una norma che interessa direttamente il settore delle costruzioni si rileva, tuttavia, che le modifiche proposte non comportano una semplificazione reale, innanzitutto perché il DUVRI è, ormai, uno strumento consolidato e ampiamente utilizzato dalle imprese e poi perché la facoltà, da parte del datore di lavoro committente, di individuare una figura professionale ad hoc per assolvere ad alcuni adempimenti, piuttosto che redigere il DUVRI (ma solo per settori a basso rischio che dovranno essere individuati), non sembra andare nella direzione di una vera semplificazione.

Inoltre non è chiaro cosa si intende per formazione, esperienza e competenza adeguate.

-Modifica dell'articolo 27 del D. Lgs. 81/08 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi)
La lettera a-bis) dell'articolo 32 ha stabilito che **attraverso un DPR vengano definiti settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi** con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; la vecchia formulazione del D. Lgs. n. 81/08 prevedeva che tale compito spettasse alla Commissione consultiva permanente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

-Modifica dell'articolo 29 del D. Lgs. 81/08 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi)
Viene introdotto, all'art. 29 del D. Lgs. 81/08, il comma 6-ter che prevede l'emanazione di un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che individuerà **settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali**. I datori di lavoro delle aziende operanti nei settori suddetti potranno dimostrare, attraverso un **apposito modello definito dal decreto, di aver effettuato la valutazione dei rischi.**

La norma *non riguarda il settore delle costruzioni* che, presumibilmente, non rientrerà nel suddetto elenco.

-Modifica dell'articolo 32 comma 5 del D. Lgs. 81/08 (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni)
E' stata introdotta una **misura di semplificazione in materia di formazione**, essendo stato previsto il riconoscimento dei crediti formativi nei casi di formazione e aggiornamento previsti dal D. Lgs. n. 81/08 in cui i contenuti dei percorsi si sovrappongono, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile o per gli addetti del servizio di prevenzione e protezione.

-Modifica dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/08 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)
E' stato introdotto un nuovo comma che prevede il **riconoscimento dei crediti formativi** nei casi di formazione e aggiornamento per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi si sovrappongono, in tutto o in parte.

-Modifica dell'articolo 71 del D. Lgs. 81/08 (Obblighi del datore di lavoro)
Sono state introdotte, altresì, disposizioni in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro al fine di agevolare lo svolgimento delle stesse da parte delle imprese. Con la modifica dei commi 11 e 12 dell'articolo 71 del D. Lgs. 81/08 è stato **ridotto da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui l'INAIL è tenuto a effettuare la prima verifica**. Decorso inutilmente il suddetto termine, il datore di lavoro può avvalersi sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati abilitati. Per le verifiche successive, il datore di lavoro può, invece, avvalersi indifferentemente delle ASL o delle ARPA o di soggetti pubblici o privati abilitati.

La misura, senza dubbio positiva, snellisce, seppure solo parzialmente, una procedura che le associazioni datoriali hanno sempre criticato in quanto troppo contorta e di difficile attuazione.

-Modifica dell'articolo 88 del D. Lgs. 81/08 (Campo di applicazione)
E' stato modificato il comma 1, lettera g-bis) dell'articolo 88 del D. Lgs. 81/08 **escludendo i piccoli lavori, la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno**, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, dall'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/08 previste per i cantieri temporanei e mobili, ad eccezione di quei lavori che espongono i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI del D. Lg. 81/08.

L'esclusione, dal campo di applicazione del capo I del Titolo IV del D. Lgs. 81/08, dei lavori di entità non superiore a 10 uomini giorno (ad eccezione di quelli rientranti nell'allegato XI) **comporta preoccupanti conseguenze sul piano della "qualificazione" dei soggetti** operanti nei cantieri per i motivi sottoelencati.

In tali lavori infatti non si applica l'art. 90 del D. Lgs. 81/08, che prevede, al comma 9, la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici, che comprende:
- l'esibizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio;
- l'esibizione del DURC;
- l'esibizione del Documento di valutazione dei rischi (la cui redazione, comunque, rimane un obbligo delle imprese);
- la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.

In tale contesto appare evidente la possibilità da parte di operatori economici non qualificati di operare sul mercato sfuggendo a qualsiasi meccanismo di verifica preventiva circa la loro idoneità; il tutto a scapito, evidentemente, della sicurezza dei lavoratori.

Non si applica inoltre l'articolo 99 del D. Lgs. 81/08 che prevede la trasmissione, da parte del committente, alla ASL e alla direzione provinciale del lavoro della notifica preliminare, elemento fondamentale, ai fini della programmazione delle attività di controllo da parte degli organi di vigilanza.

L'unica semplificazione per le imprese resta il mancato obbligo di redazione del Piano Operativo della Sicurezza (POS) che, tra l'altro, non risulta essere un grosso onere per la stessa.

-Introduzione dell'articolo 104 bis del D. Lgs. 81/08 (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili)
Il capo I del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/08 reca, nell'attuale formulazione, un nuovo articolo che stabilisce per il settore edile, la **redazione di modelli semplificati di piano operativo di sicurezza, di piano di sicurezza e coordinamento, di fascicolo dell'opera, e di piano di sicurezza sostitutivo.** Tali modelli, da adottare mediante decreto interministeriale, dovranno essere adottati sentita la Commissione consultiva permanente, previa intese della Conferenza Stato-Regioni.

Tale modifica è senza dubbio la più interessante per gli operatori del settore. L'attuazione della summenzionata previsione potrà avere importanti risvolti sulla gestione degli aspetti meramente formali di un cantiere, senza perdere di vista l'obiettivo principale di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Art. 38 della Legge 9 agosto 2013 n. 98
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

Si segnala che sono state apportate alcune modifiche anche in materia di prevenzione incendi.

L'intervento di modifica è rivolto agli enti ed ai privati delle nuove attività introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011. Il comma 1 dell'articolo in esame introduce una semplificazione burocratica, ossia l'esenzione dall'obbligo di presentazione dell'istanza preliminare qualora gli enti ed i privati suddetti siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Il comma 2 differisce di un anno, portandolo al 2014, il termine previsto dal medesimo regolamento, in scadenza il prossimo 7 ottobre, per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4 del regolamento, ivi compresa, esclusivamente per le fattispecie diverse da quelle previste al comma 1 dell'articolo in esame, la preliminare presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 del regolamento.

La misura è volta sia a semplificare gli adempimenti di prevenzione incendi, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi per le imprese sia a rendere sostenibili i tempi di assolvimento degli adempimenti stessi.

RPS

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it